

-----

3.1.D) **In quali casi viene certamente dichiarata l'irricevibilità dell'istanza?**

3.1.R) *I casi in cui, in fase istruttoria, le istanze di CIG in deroga vengono dichiarate irricevibili sono:*

- *l'indicazione di un periodo interessato dal sostegno superiore alle nove settimane. Considerato che si tratta di un periodo di sospensione delle attività concesse all'azienda e, quindi, non riferibili alle singole unità produttive, né, tantomeno al singolo lavoratore. La decorrenza del beneficio per il primo percettore fa decorrere il conteggio per le nove settimane fruibili;*
- *Codici fiscali dei percipienti errati (nel caso in cui il codice fiscale indicato si riferisca a soggetto diverso da quello indicato quale potenziale percettore del sostegno). Può essere naturalmente sanabile il caso omocodia;*
- *Matricola Inps errata o mancante;*
- *Partita IVA/Codice fiscale errati;*
- *Istanza non firmata digitalmente o in formato diverso (per es .pdf);*
- *Mancanza dell'informativa sindacale per le aziende obbligate.*

*Le istanze non conformi a quanto previsto dall'Accordo quadro o dall'Avviso di partecipazione, già inviate sul sistema non potranno essere modificate o integrate, quindi, verranno rigettate e occorrerà ripresentarle, a garanzia del rispetto della cronologicità nell'evasione delle richieste e del relativo impegno delle risorse necessarie.*